



# Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati

DELLA PROVINCIA DI ISERNIA



86170 Isernia, li **14 novembre 2018**  
VIA G. BERTA, 76 - C.F. 80050880949  
Tel. +39 0865.41.25.41 - Fax +39 0865.40.40.01  
Url: <http://www.collegio-geometri-is.it>  
E-Mail: [info@collegio-geometri-is.it](mailto:info@collegio-geometri-is.it)  
Pec: [collegio.isernia@geopec.it](mailto:collegio.isernia@geopec.it)

**A tutti gli Iscritti  
Loro Sedi**

## Rende Noto

### **Tardiva denuncia DOCFA**

- Sanzione Catastale -

che, l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Isernia – Ufficio provinciale Territorio, con propria nota del 06/11/2018, ha comunicato a questo Collegio che, frequentemente, si è verificata la circostanza secondo cui, solo a seguito della notifica di un atto di contestazione per sanzione, il professionista si accorga di aver indicato nel documento DOCFA una data di ultimazione lavori errata.

Si ricorda che il termine entro cui è fatto obbligo di dichiarare in catasto sia le nuove costruzioni sia le mutazioni nello stato dei beni già censiti è stato stabilito dall'art. 34-quinquies della legge 9 marzo 2006 n. 80.

In applicazione di detta norma, la dichiarazione in catasto delle unità immobiliari di nuova costruzione (artt. 28 del R.D.L.652/1939), deve essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui le unità immobiliari sono divenute "abitabili o servibili all'uso cui sono destinate".

La dichiarazione in catasto delle mutazioni nello stato dei beni già censiti (art. 20 e art. 17, primo comma, lettera b) del R.D.L. 652/1939), analogamente, deve essere presentata entro 30 giorni "dal momento in cui esse si sono verificate".

Come noto, la mancata dichiarazione nel termine di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione prevista per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio D.L. n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 1249/1939, il cui importo va da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00.

Nell'ambito del mod. D1 della dichiarazione DOCFA (quadro B) sono presenti appositi campi da compilare con la data in cui la variazione si è verificata (ultimazione dei lavori). L'Ufficio del Territorio fa riferimento a detta data ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa prevista nell'ipotesi di mancato adempimento degli obblighi previsti (art. 31 del R.D.L. 652/1939). I relativi importi delle sanzioni sono stati stabiliti, in ultimo, dall'art. 2, comma 12, del D.L. 23/2011.



# Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati

DELLA PROVINCIA DI ISERNIA



Come comunicato, si è verificato che il professionista si sia accorto di aver indicato una data di ultimazione dei lavori non corrispondente a quella effettiva, solo a seguito della notifica dell'atto di irrogazione della sanzione.

Nel merito si ritiene evidenziare alcuni aspetti legati alla data di ultimazione lavori indicata nei documenti DOCFA:

a) pur ribadendo la piena autonomia dell'ordinamento catastale rispetto al dettato delle norme urbanistiche, è comunque opportuno che il professionista, prima di inserire la data di ultimazione lavori nel documento DOCFA, verifichi la compatibilità della stessa con quanto comunicato al S.U.E. (Sportello Unico dell'Edilizia);

b) la piattaforma SISTER, prima dell'invio del documento DOCFA, richiede l'inserimento della data di ultimazione lavori e consente, nel caso di mancato rispetto dei 30 giorni previsti dalla normativa, di effettuare il versamento della sanzione ridotta per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 472/1997, come modificato dall'art. 1, comma 637, lettera b), della legge 190/2014. In tale ipotesi l'Ufficio competente non potrà emettere alcun atto di contestazione e relativa applicazione della sanzione;

c) l'unica "data di presentazione" che ha rilevanza ai fini della sanzione è quella corrispondente alla registrazione in atti del documento DOCFA inviato. Le dichiarazioni DOCFA che vengono respinte dall'Ufficio non producono effetti sul termine di presentazione;

d) qualora la dichiarazione DOCFA venga registrata in atti in una data successiva ai termini previsti dalla normativa vigente in materia, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. 472/97, il contribuente, che non addivene alla definizione agevolata, può produrre, entro il termine per ricorrere, delle istanze in autotutela finalizzate all'annullamento o alla rettifica dell'atto di contestazione. Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza per carenza dei presupposti, verrà irrogata la sanzione per intero. Inoltre, come noto, si ricorda che l'istituto dell'autotela è finalizzato a far correggere gli eventuali errori dell'Amministrazione accertante.

Tanto premesso ed evidenziato, nello spirito di una fattiva collaborazione con l'Agenzia delle Entrate – Territorio, si invita la Categoria a prestare una maggiore attenzione nell'indicazione della data di ultimazione dei lavori e il termine per la trasmissione della dichiarazione DOCFA, al fine di non creare inutili disagi e l'applicazione di sanzioni tributarie alla propria clientela.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
geom. Massimiano Toto

